

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO  
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO  
ESPERTO CONTABILE  
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

Torino, li 25 luglio 2011

## **Circolare n. 8/2011**

### **Oggetto: La Manovra Economica**

Gentile Cliente,

con la presente desidero informarLa sinteticamente sulle novità di Suo possibile interesse contenute nel Decreto Legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164.

Approfittiamo della presente per ricordarVi altresì che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza nel periodo dal 1° al 22 del mese di agosto c.a. possono essere effettuati entro il medesimo giorno 22 senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento prevista per il 5 agosto p.v. e derivante dalla determinazione delle imposte relative al Modello Unico 2011 per coloro che hanno optato per versare la prima o unica rata con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo dell'importo dovuto.

#### **1) IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI E TITOLI**

Viene rimodulata l'Imposta di bollo sui depositi e titoli:

- coloro che sul conto titoli hanno una giacenza non superiore ai 50.000,00 euro continueranno a pagare l'attuale imposta pari a 34,20 euro.
- dai 50.000,00 euro ai 150.000,00 euro, il bollo sale da subito a 70,00 euro, per crescere fino a 230,00 euro entro il 2013.
- dai 150.000,00 euro ai 500.000,00 euro l'onere salirà dapprima a 240,00 euro e arriverà a 780,00 euro in due anni.
- per importi superiori ai 500.000,00 euro l'imposizione sarà pari a 680,00 euro, che saliranno a 1.100,00 euro entro il 2013.

Secondo i dati di Bankitalia riportati nella relazione tecnica sono 22 milioni i conti titoli e l'aumento dell'imposta di bollo porterà un maggior gettito di circa 897 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2,5 miliardi di euro a partire dal 2013.

#### **2) RITENUTA SU LAVORI EDILI SU CUI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36 – 55%**

Viene ridotta al 4% la ritenuta effettuata direttamente dalle Banche sui bonifici ricevuti dalle imprese di ristrutturazione a fronte di lavori rientranti nell'agevolazione di cui nel titolo del paragrafo.

#### **3) PERDITE D'IMPRESA**

La perdita fiscalmente rilevante generata in un periodo d'imposta, ai fini Ires, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile stesso. Ciò sta a significare che i contribuenti Ires dovranno comunque liquidare almeno in parte l'imposta in ogni esercizio successivo a quello in cui si realizzano perdite fiscali, almeno sul 20% del reddito imponibile. D'altro lato a fronte di tale riduzione il limite temporale dei 5 esercizi è stato cancellato e quindi le perdite saranno utilizzabili senza limiti di tempo. Se, invece, le perdite sono state generate nei primi 3 esercizi queste possono essere computate in diminuzione del 100% del reddito dei periodi d'imposta successivi, a condizione che le perdite si riferiscano a nuove attività produttive.

Un esempio può chiarire meglio la novità appena introdotta:

supponiamo che nell'anno "X" (esercizio successivo ai primi 3 periodi d'imposta) la società ALFA Srl abbia chiuso l'esercizio con una perdita fiscale pari a 2.000,00 euro. Nell'esercizio successivo (X+1) realizza un reddito imponibile di 1.000,00 euro. Secondo la previgente disciplina, ALFA Srl poteva utilizzare la perdita abbattendo integralmente il proprio reddito nei limiti di capienza dello stesso, così facendo avrebbe dichiarato un reddito pari a ZERO e non avrebbe dovuto liquidare imposte.

In seguito alla novità apportata dalla manovra correttiva, ALFA Srl potrà riportare la propria perdita fiscale nel limite massimo 800,00 euro (80% di 1.000,00 euro) e liquidando di conseguenza le imposte su una base imponibile di 200,00 euro. D'altra parte, la perdita che residua potrà essere riportata nei successivi esercizi, senza limiti di tempo, fino a completo azzeramento della stessa.

#### 4) **SUPERBOLLO**

Introdotta il superbollo per le autovetture con potenza superiore ai 225 Kw, nella misura di 10,00 euro per ciascun Kw eccedente tale limite.

#### 5) **TAGLI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI**

La manovra correttiva introduce una serie di tagli che dovranno essere effettuati tra il 2013 e il 2014, questi andranno a incidere in materia di deduzioni, detrazioni e sconti fiscali. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale saranno ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a partire dal 2014. A titolo esemplificativo saranno modificate:

- la detrazione per le spese di istruzione, spese mediche, asili nido che passa dal 19 al 18% e poi al 15%;
- la deduzione per l'abitazione principale; la rendita catastale diventerà nuovamente imponibile nella misura del 5% e poi del 20%;
- la detrazione per le famiglie con figli e/o coniuge a carico e quelle per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo.

#### 6) **SANATORIA DELLE LITI FISCALI**

Tutte le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011, se d'importo inferiore a 20.000,00 euro, possono essere definite, tramite apposita sanatoria. Si tratta delle liti pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio. L'agevolazione stabilisce che la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012 e che sia versata una cifra compresa tra un minimo di 150,00 euro ed un massimo pari al 50% del valore della lite. Le sanzioni previste (al netto delle somme già versate) sono di 150,00 euro per le liti d'importo fino a 2.000,00 euro, mentre per le liti superiori a 2.000,00 euro l'importo è variabile secondo il seguente schema:

- 10% del valore della lite se è soccombente l'Agenzia;
- 30% del valore della lite se non vi è ancora stata alcuna pronuncia;
- 50% del valore della lite se è soccombente il contribuente.

#### 7) **TICKET SANITARIO**

Da lunedì 18 luglio è scattato il ticket di 10,00 euro per le ricette dell'assistenza ambulatoriale specialistica e di 25 euro per le prestazioni di pronto soccorso caratterizzate dal codice bianco (quelle meno gravi).

#### 8) **PARTITE IVA INATTIVE**

La Partita IVA potrà essere cancellata d'ufficio qualora il contribuente, titolare di Partita IVA, non eserciti attività d'impresa o di arti e professione o, se obbligato, non presenti per 3 anni consecutivi la dichiarazione IVA.

I contribuenti che hanno omesso di comunicare la cessazione dell'attività all'Agenzia delle Entrate nei 30 giorni successivi all'evento, possono farlo ora mediante versamento di una sanzione ridotta, nella misura di 129,00 euro. In assenza del versamento l'Agenzia irrognerà la sanzione massima prevista di 2.065,00 euro. Il versamento ridotto dovrà essere eseguito entro 90 giorni (calcolati a partire dal 6 luglio 2011) mediante modello F24.

#### 9) **OMESSI VERSAMENTI**

La manovra economica apporta rilevanti novità al regime sanzionatorio per ritardato od omesso versamento di tributi di qualunque genere. In particolare, al posto della sanzione fissa del 30%, viene disposta una sanzione ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo riferita ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

In altri termini, la sanzione edittale del 30% (sanzione piena) è ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (2% giornaliero) nell'ambito dei 15 giorni dalla scadenza originaria. Ciò significa che un versamento eseguito con un giorno di ritardo sconterà una sanzione del 2%, del 4% se i giorni di ritardo sono 2 e così via.

Preme evidenziare che la sanzione, come modificata dalla nuova previsione della Manovra economica, potrà essere ridotta ad 1/10 nel caso in cui si ricorra all'istituto del ravvedimento operoso.

In tale ipotesi, la sanzione, la cui misura varia giorno per giorno nell'arco dei 15 giorni dalla scadenza originaria, dovrà essere ridotta allo 0,20% per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se il ravvedimento è effettuato con un giorno di ritardo, la sanzione ridotta sarà pari allo 0,20%, con due giorni di ritardo, la sanzione ridotta sarà dello 0,40% e così via.

Si evidenzia, infine, che la misura in esame è in vigore dal 6 luglio 2011.

#### 10) STUDI DI SETTORE

In caso di omessa presentazione dell'allegato studio di settore, l'Agenzia delle Entrate applicherà la sanzione massima prevista di 2.065,85 euro.

Inasprite anche le sanzioni per chi dichiara un reddito inferiore a quello effettivo mediante indicazione di dati errati o infedeli negli studi di settore; in particolare, se il reddito accertato è superiore del 10% di quello dichiarato la sanzione minima e massima, che normalmente varia dal 100% al 200% del tributo evaso, è ulteriormente aumentata del 50%.

Tale norma pare alquanto severa se si pensa che il limite del 10% è molto basso e può essere superato facilmente, senza alcun intento evasivo, e che i dati da indicare nello studio di settore spesso sono di difficile reperibilità.

#### 11) NUOVO REGIME DEI MINIMI

Dal 2012 il regime dei contribuenti "minimi" sconterà un'imposta sostitutiva del 5% anziché quella del 20% attuale. Di contro la norma prevede la riduzione dei contribuenti interessati, stimata nel 96% degli aventi diritto. Il regime prevede l'imposta ridotta al 5% sul reddito d'esercizio per l'anno in cui l'attività inizia e per i successivi quattro. Tale semplificazione è limitata a:

- persone fisiche che iniziano l'attività ex novo;
- persone fisiche che l'hanno intrapresa dopo il 31/12/2007.

Per i nuovi minimi sono previste ulteriori limitazioni:

- non avere esercitato, nel triennio antecedente l'inizio dell'attività agevolata, altra attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
- in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno precedente non devono superare 30.000,00 euro.

I giovani che iniziano l'attività potranno estendere il beneficio anche dopo il quinquennio a condizione, però, di non superare l'età massima prevista di anni 35.

#### 12) INDAGINI FINANZIARIE

Al fine di potenziare e razionalizzare le indagini finanziarie, l'Agenzia delle Entrate e la G.d.F. potranno accedere presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari per l'acquisizione diretta di dati ed elementi da sfruttare per gli accertamenti bancari.

#### 13) RIFORMA DELLE PENSIONI: LE ATTUALI DISPOSIZIONI

L'art. 18 del Decreto prevede il progressivo aumento dell'età in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato, fino ad arrivare a 65 anni nel 2032. Tale disposizione entrerà in vigore dal 01 gennaio 2020.

Sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità subiranno delle variazioni. Da un lato la pensione di vecchiaia vedrà lo slittamento dell'erogazione del beneficio, dall'altro la pensione di anzianità vedrà il differimento della maturazione del requisito per accedere al beneficio.

Infatti:

- coloro che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2013, vedranno l'erogazione effettiva della propria pensione slittare di ulteriori 3 mesi rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 122/2010, ovvero un anno per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Per chi maturerà i requisiti dal 2016 al 2030 slitterà di 4 mesi, mentre dal 2030 al 2050 lo slittamento sarà nuovamente di 3 mesi.
- i soggetti che raggiungeranno i 40 anni di contributi, ovvero il requisito per la pensione di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2012 dovranno lavorare ancora un mese per maturare effettivamente il diritto al trattamento di pensione. A coloro che li matureranno nel 2013 occorreranno invece 2 mesi aggiuntivi, mentre ne occorreranno 3 per chi maturerà l'anzianità contributiva nel 2014. A seguito della maturazione del requisito di anzianità contributiva, occorrerà comunque attendere il beneficio della pensione come previsto della legge 122/2010.

Viene poi introdotto un contributo di solidarietà di valore progressivo, sotto forma di trattenuta, per le pensioni più alte. Fino a 90.000,00 euro lordi, non si applica alcuna trattenuta. Per lo scaglione di pensione compreso tra 90.000,00 e 150.000,00 euro lordi, si applica una trattenuta del 5%; per lo scaglione successivo, la trattenuta cresce al 10%.

È infine previsto un blocco alle rivalutazioni annuali dei trattamenti pensionistici. Per gli assegni di importo compreso tra le tre e le cinque volte il trattamento minimo di pensione, la rivalutazione spetta al 70%; nessun blocco è previsto per le pensioni sotto il multiplo di tre del trattamento minimo, nessuna rivalutazione per quelle sopra il multiplo di cinque.

Lo Studio rimane a Vs. completa disposizione per ogni approfondimento o richiesta di chiarimenti e con l'occasione augura buona estate!

Lorenzo Perinetti